



REGIONE MOLISE

Via Mazzini, 126
86100 CAMPOBASSO
P.IVA 00169440708

Lotto 6

Schema di Polizza
"RCA-ARD Libro Matricola"

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata dalle ore 24:00 del 31.12.2014 alle ore 24:00 del 31.12.2017, e non sarà soggetto ad alcun rinnovo tacito od automatico.

All'Ente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate alla data di scadenza.

E' comunque facoltà di ciascuna delle parti, rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata all'altra parte almeno 120 giorni prima della data di scadenza interessata. Inoltre la Società si impegna, su richiesta del contraente a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte di un pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

COSTITUZIONE DEL PREMIO

Secondo quanto riportato all'art.1.13 Polizza amministrata con Libro Matricola, il premio annuo in acconto, convenuto in base ai parametri di calcolo del periodo di assicurazione corrispondente, verrà anticipato in via provvisoria in base all'importo risultante dalla somma dei premi relativi a ciascun mezzo assicurato alla data di decorrenza del contratto.

MASSIMALI

Per la garanzia R.C.A. il massimale di garanzia per singolo certificato di assicurazione è di Euro 10.000.000,00.

MEZZI ASSICURATI

Per i veicoli da assicurare dalla data di efficacia della presente copertura assicurativa si farà riferimento all'ALLEGATO I - facente parte integrante del presente capitolato tecnico.

COMPUTO DEL PREMIO

Le tariffe offerte dovranno essere riferite alla zona territoriale di Campobasso e rimarranno valide sino alla scadenza contrattuale.

Sia per i veicoli in precedenza assicurati con tariffa fissa che per quelli già soggetti a tariffa evolutiva, i premi formulati in sede di offerta, si dovranno riferire allo stato del rischio riportato nella tabella; in sede di aggiudicazione e successiva sottoscrizione del contratto, i premi effettivi subiranno gli aumenti/riduzioni rinvenenti dall'assegnazione all'effettiva classe di merito che verrà comunicata mediante consegna degli attestati di rischio secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione del D. Lgs. 209 del 2005.

STRUTTURA DEL CAPITOLATO

DEFINIZIONI GENERALI

SEZIONE I	CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE II	CONDIZIONI PARTICOLARI R.C. AUTO
SEZIONE III	ESTENSIONI DI GARANZIA E CONDIZIONI ACCESSORIE SEMPRE OPERANTI
SEZIONE IV	CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DIVERSI
SCHEDA DI OFFERTA - ELENCO CARATTERISTICHE DEI MEZZI ASSICURATI	

DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
| • Broker | La Assidea & Delta srl affidataria del servizio da parte dell'Ente |
| • Contraente | La persona giuridica che stipula l'assicurazione |
| • Condizioni di Assicurazione | Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale. |
| • Dipendenti | Personale INAIL, non INAIL, collaboratori a progetto, lavoratori interinali, parasubordinati. |
| • Franchigia | L'importo eventualmente pattuito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro. |
| • Scoperto | la percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro. |
| • Garanzia | La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo. |
| • Indennizzo | La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro. |
| • Premio | La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia. |
| • Risarcimento | La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro. |
| • Rischio | La possibilità che si verifichi l'evento dannoso. |
| • Sinistro | Il verificarsi della controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa. |
| • Società | L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione. |

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Nel testo che segue si intendono per:

- | | |
|-------------|---|
| LEGGE | D.Lgs. 209 del 9 settembre 2005 sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni. |
| REGOLAMENTO | Il Regolamento di esecuzione della predetta legge. |

**SEZIONE I
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

1.0. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità delle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la responsabilità per i danni:

- causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
- derivanti da scoppio di pneumatici;
- causati a indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con se dai terzi trasportati anche se non costituenti vero e proprio bagaglio;
- causati ai passeggeri nel momento della salita o della discesa dal veicolo;
- causati a dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

1.1. ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere la funzione di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso dell'assicurazione delle responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, relativo Regolamento e successive modifiche.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

1.2. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità Europea, nonché per il territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, della Repubblica Ceca e di quella Slovacca, dell'Austria e dell'Ungheria.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle non barrate sono indicate sul suddetto documento.

L'impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato, la garanzia è operante secondo le condizioni e entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato.

Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, l'impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quarantacinquesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e, comunque, prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'impresa.

L'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto precedentemente disposto.

1.3. PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà il premio relativo al perfezionamento della polizza, delle rate successive e delle appendici di regolamento premio entro 60 giorni dal giorno indicato in polizza o da quello fissato per il pagamento; in caso di mancato pagamento nei termini temporali previsti, la garanzia resterà sospesa ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ e riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati al Broker di cui al successivo art.1.18.

1.4. SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, l'impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

1.5. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo non è ammessa la cessione del contratto di assicurazione. Pertanto il Contraente dovrà restituire il certificato ed il contrassegno alla Società prima di trasferire il mezzo assicurato.

1.6. MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI / PROCEDURE PER IL RISARCIMENTO

a. Denuncia del sinistro

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

b. Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo

immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

c. Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente comma b., la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

d. Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

1.7. GESTIONE DELLE VERTENZE

L'impresa assume, ai sensi dell'art.1917 del C.C., assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale e giudiziale in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

1.8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo l'applicazione si intende esclusa a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

1.9. NOMINA E MANDATI DEI PERITI LIQUIDATORI

La liquidazione dei danni direttamente subiti dal Contraente avviene mediante accordo diretto tra le parti, oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sul nominativo del terzo perito, tali nomine vengono demandate, per iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale del Foro competente.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito.

Quelle del terzo perito sono a carico per metà dell'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare dette spese e di detrarre la quota, dal Contraente dovuta, dall'indennità spettantegli.

1.10. ASSICURAZIONE IN NOME E PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è prestata in nome proprio e per conto di chi spetta.

In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni o diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

1.11. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti Contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata.

E' tuttavia consentito, specialmente nei casi di particolare urgenza, l'utilizzo dei telex o dei fax. In quest'ultima evenienza, il Ricevente dovrà dare conferma dell'avvenuta ricezione della comunicazione.

1.12. TASSE - IMPOSTE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle coperture e agli atti da esse dipendenti, sono a carico dei Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

1.13. POLIZZA AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. all'Ente Contraente.

I nuovi mezzi acquistati dal Contraente, nel caso di validità del contratto assicurativo, saranno assicurati dalla società alle stesse condizioni normative e tariffarie come esplicitato nel computo del premio, per tutta la durata contrattuale. Per i mezzi appartenenti al settore tariffario *Autovetture*, le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito, purché l'inclusione avvenga contestualmente all'esclusione.

E' data facoltà all'Ente Contraente di inserire ed escludere veicoli in corso d'anno. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio, attiva o passiva, relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, dovrà essere versata, per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione da parte della Società, e comunque entro e non oltre 90 giorni da ogni scadenza annuale della polizza.

1.14. BONUS / MALUS (per autovetture)

1. L'assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti al punto 2.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di merito che segue:

CLASSI DI MERITO	COEFF. DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,7
8	0,74
9	0,78
10	0,82

11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

2. All'atto della stipulazione del contratto, salvo che sia relativo a veicolo che sostituisca altro veicolo assicurato con polizza in corso nella forma "Bonus/Malus" nel qual caso si applica il disposto del penultimo comma, è assegnata alla classe di merito 13 della sopra riportata tabella se relativo al veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "Bonus/Malus", ovvero alla classe di merito 14 se relativo a:
 - a. veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
 - b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.
3. Per la stipulazione di coperture relative a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b) l'Ente Contraente è tenuto a esibire la carta di circolazione del veicolo e il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto.
4. In difetto, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.
5. Per le annualità successive a quella della stipulazione, la copertura è assegnata, all'atto del rinnovo, alla classe di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo. Lo stesso criterio vale per il caso che, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro per i soli danni a persona, la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di apposizione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
6. Nel caso che la copertura effettuata dalla Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma "Bonus/Malus", la copertura stessa è assegnata all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2 del decreto legge 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore.
7. In mancanza della consegna dell'attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.
8. Il criterio di cui al comma precedente non applica nel caso che l'attestazione si riferisca a un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da più di dodici (12) mesi, ma meno di sessanta(60) mesi; a un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da più di sessanta (60) mesi salvo che l'Ente Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro cinque anni dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.
9. Nel caso che la copertura si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di cinque anni, si applica la disposizione dell'ottavo comma.

- Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa e assoluta", l'Ente Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito riportata al primo comma e il contratto è assegnato a questa classe.
10. La disposizione di cui al settimo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore a un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato.
- Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
11. L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione della copertura, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data.
- L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'impresa entro la data di scadenza della copertura o, nel caso di rinnovo di quest'ultima, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.
12. Nel caso in cui la copertura si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, la copertura stessa è assegnata alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione a una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione della nuova copertura.
- La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
13. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo la disposizione del quinto comma.
- La stessa disposizione si applica altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con la Società che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
14. La società, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, e il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà alla copertura, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale la stessa sarebbe stata assegnata nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
15. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato di rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stata stipulata altra copertura per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
16. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di copertura successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli di premio.

Classe di Merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "Osservati"				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18

9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

17. E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
18. In caso di sostituzione della copertura è mantenuta ferma la scadenza annuale della copertura sostituita.
La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
19. Ciò vale anche nel caso di sostituzione della copertura conseguente alla alienazione del veicolo e alla sua sostituzione con altro, anche se di diversa potenza o provincia di immatricolazione.
L'estensione dell'assicurazione a garanzie accessorie a quella della responsabilità civile autoveicoli, anche se attuata con sostituzione della copertura, non comporta di per sé spostamenti della copertura stessa dalla classe di merito alla quale essa è assegnata al momento dell'estensione.

1.15. MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (per veicoli a tariffa fissa)

- Qualora il contratto stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli e i ciclomotori - per usi speciali e per trasporti specifici.
- Se nel periodo di osservazione di cui al punto 1.4. delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
- Se nel medesimo periodo vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità successiva sarà aumentato del 25%.
- I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.
- Nel caso che la copertura stipulata con la Società si riferisca a veicolo già assicurato con altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976 - n. 857, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.
- Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.
In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
- Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione.
Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo.
In mancanza, la copertura è stipulata ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.

8. In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto.
9. Le disposizioni di cui al terzo, quarto, quinto e sesto comma, non si applicano se il contratto si riferisce a:
 - a. veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
 - b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.
10. Per la stipulazione di coperture relative a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b) l'Ente Contraente è tenuto a esibire la carta di circolazione del veicolo e il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto.
In difetto si applica la maggiorazione di cui al secondo comma.
11. La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito e il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.
12. Nel caso in cui il sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del "Pejus", venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
13. Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore a un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno di criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al Commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.
14. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del proprietario assicurato.
15. Resta fermo quanto disposto dal punto 1.4..

1.16. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.17. FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello dove a sede l'Ente.

1.18. GESTIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea & Delta Srl, in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea & Delta Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B00010196, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA & DELTA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 19, tale delega è espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicratrice.

**SEZIONE II
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
RELATIVE ALLA R.C.A.**

La garanzia di cui alla presente polizza, sono prestate alle seguenti condizioni

2.1. AZIONE DI REGRESSO

A deroga di quanto pattuito nel precedente punto 1.1. la Società rinuncia all'azione di regresso nei confronti della Contraente nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere la funzione di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso dell'assicurazione delle responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, relativo Regolamento e successive modifiche;
- nel caso di veicolo guidato da persona con patente scaduta, il cui rinnovo è stato già richiesto.

2.2. MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati per raccomandata dall'Assicurato alla Società entro 15 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dei eventuali testimoni.

2.3. ESONERO DELLA DICHIARAZIONE DI SINISTRI PREGRESSI

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito le cose, le attività o le persone indicate nell'oggetto dell'assicurazione o nella descrizione dei rischi delle Sezioni qui contenute, avvenuti nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del presente Capitolato Tecnico, non può essere invocato dalla Società come motivo di impugnazione per l'indennizzo o il risarcimento del sinistro, fatto salvo il caso di manifesta e provata malafede.

**SEZIONE III
ESTENSIONI DI GARANZIA E GARANZIE ACCESSORIE
SEMPRE OPERANTI**

3.1. DANNI DA INCENDIO

Quando uno o più veicoli assicurati non sono in circolazione ai sensi della Legge 209/2005 la garanzia è operante nei casi di responsabilità dell'assicurato per i danni materiali e diretti, provocati alle cose di terzi a seguito di incendio, fulmine, scoppio per capitali interessi e spese fino alla concorrenza di Euro 250.000,00.

3.2. OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità dell'Ente Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivo meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

3.3. RESPONSABILITA' CIVILE DEI TERZI TRASPORTATI

La presente garanzia assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni dagli stessi causati a terzi non trasportati; l'assicurazione è prestata per i massimali previsti per la garanzia Responsabilità Civile da circolazione.

3.4. VARIAZIONE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Nel caso si verificano sostanziali mutamenti che possano far variare i rischi assunti al momento della stipulazione della polizza, il Contraente è obbligato a darne avviso alla Società entro sessanta giorni ed il premio, se necessario, sarà variato di comune accordo.

La variazione del premio decorrerà dal momento in cui il mutamento si è verificato, mentre il suo pagamento verrà conteggiato in sede di regolazione.

Si conviene tuttavia che, ove l'Assicurato abbia in buona fede mancato una circostanza costituente un aggravamento qualitativo del rischio, avrà ugualmente diritto al risarcimento del danno nel frattempo verificatosi, fatto salvo l'obbligo di corrispondere l'eventuale aumento di premio.

Ciò vale espressamente agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1898 del C.C..

3.5. SOSTE, MANOVRE E MOVIMENTAZIONI

La presente garanzia assicura i danni derivanti:

1. dalla sosta o dalla manovra a mano di veicoli e/o rimorchi;
2. dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli effettuati da persone non dipendenti dal Contraente purché autorizzato dall'assicurato e/o suoi dipendenti.

3.6. SGOMBERO NEVE

Si precisa che alcuni veicoli da assicurare possono essere adibiti al servizio di sgombero neve ed attività accessorie (spandisabbia, spandisale, etc.) ed essere muniti delle accessorie attrezzature ausiliarie. Si intendono pertanto in garanzia i relativi rischi.

3.7. IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

La Società, previa presentazione di idonea documentazione ed entro il limite di euro 155,00 per evento, rimborsa al Contraente le spese sostenute per la riparazione dei danni agli interni del veicolo assicurato determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione stradale, comprovato da dichiarazioni di Pubbliche Autorità ovvero di addetti ai servizi di pronto soccorso, ospedalieri o di istituti di cura. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

3.8. ROTTURA CRISTALLI

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 500,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito di rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchietti retrovisori esterni ed alla fanaleria in genere.

3.9. SPESE DI IMMATRICOLAZIONE – SPESE DI ASSICURAZIONE R.C.A. – TASSA AUTOMOBILISTICA.

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina o per distruzione.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo pari a 1/360 del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;
- b) l'importo pari a 1/360 di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

3.10. TRAINO

Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato abbia subito danni tali da renderne impossibile la circolazione autonoma, la Società rimborsa le spese di traino purché documentate, fino alla concorrenza di euro 260,00.

La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza oppure fino alla residenza abituale del Contraente o fino all'autocarrozzeria od autofficina di sua fiducia.

Nel caso in cui, in seguito all'uscita di strada, il veicolo risulti danneggiato in modo da non potervi ritornare autonomamente, sono inoltre comprese nell'assicurazione – purché documentate ed entro il limite sopra menzionato – le spese necessarie per rimettere il veicolo danneggiato sulla sede stradale ovvero per sollevarlo e trasportarlo, o trainarlo, fino al più vicino punto di assistenza.

Il rimborso esclude, in ogni caso, il costo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera necessari per la riparazione dei danni.

La garanzia è operante anche qualora le suindicate operazioni di traino e/o recupero vengano effettuate da Contraente con mezzi propri o nelle sue disponibilità.

3.11. TRASPORTO IN AMBULANZA

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di Pronto Soccorso. Ospedale o Casa di Cura.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 150,00 per sinistro.

3.12. OPERAZIONI NON MANUALI

Premesso che l'Assicurato è proprietario di mezzi (vedi allegato 1) dei quali si serve per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, a deroga di quanto escluso nel precedente punto 3.2 "Operazioni di carico e scarico" la Compagnia si obbliga a risarcire i danni cagionati dai predetti mezzi:

- durante le operazioni di carico e scarico non manuale;
- alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori di carico e scarico manuale e non.

3.13. VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

3.14. RISCHIO STATICO

La Società assicura i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, da manovre a mano, nonché da vizi occulti di costruzione o difetti di manutenzione. La presente estensione è operante per i rimorchi elencati nell'apposita tabella e per cui venga pagato un premio separatamente dalla motrice.

3.15. COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

3.16. DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde anche dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

3.17. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

A parziale deroga dell'art.1916 C.C., la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

**SEZIONE IV
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI**

4.0 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati dalla presente polizza stipulata a libro matricola laddove indicato il valore commerciale nell'allegata Scheda, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:

- a) **Incendio** - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine.
Sono altresì comprese le scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente nonché l'inquinamento accidentale.
- b) **Furto o rapina** - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina.

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Sono compresi in garanzia gli apparecchi audiofonovisivi (quali ad es.: radio, radiotelefono, lettore compact disc, mangianastri, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere), purché siano stabilmente fissate sul veicolo assicurato ed il cui valore sia compreso nella somma assicurata.

L'assicurazione limitatamente alla garanzia "Furto o rapina" viene prestata con uno scoperto del 10% del valore assicurato con il minimo di Euro 155,00.

4.1 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo, allo scopo di danneggiare;
- c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Beneficiario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

In caso di furto l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità inoltrandone copia autentica all'Impresa. Qualora il furto totale si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità Italiana.

4.2 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

L'Impresa si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

4.3 EVENTI SOCIO/POLITICI

La garanzia opera in estensione alla garanzia Incendio e Furto.

A parziale deroga di quanto previsto al comma a) e b) dell'art.4.1, l'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio.

Sono compresi:

- a) i danni agli accessori fono-audio-visivi se indicati in polizza;

Nel caso di atti vandalici e dolosi in genere, l'assicurazione non è operante qualora sulla parte danneggiata del veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.

La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% del valore assicurato con il minimo di euro 155,00.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrandone copia all'Impresa.

4.4 EVENTI NATURALI

La garanzia opera in estensione alla garanzia Incendio Furto.

A parziale deroga di quanto previsto dal comma a) dell'art.4.1, l'impresa indennizza i danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo in conseguenza di inondazioni, uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine, terremoto e frane.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di euro 100,00 inoltre la Società in nessun caso pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore al 60% del capitale assicurato per l'intero parco automezzi.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrandone copia all'Impresa.

4.5 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri debbono essere denunciati per iscritto all'impresa entro quindici giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione dell'entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni.

Limitatamente alla garanzia Furto ed Eventi Socio-politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

4.6 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

Il danno parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 5% per ogni anno intero di vita del veicolo, dal compimento del primo anno dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

Il danno totale, viene calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista *Eurotax giallo* relativo al mese di accadimento del sinistro. Qualora il veicolo non fosse individuabile dalla rivista *Eurotax giallo*, si procederà alla valorizzazione del veicolo decurtando, dal valore riportato sulla fattura di acquisto del veicolo stesso, il 5% per ogni anno dalla data di acquisto con il massimo del 50%.

Se l'assicuratore copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del c.c..

Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 15% del valore assicurato.

4.7 LIQUIDAZIONE DEL DANNO – NOMINA DEI PERITI

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le Parti. In caso di disaccordo sulla determinazione del danno le parti, anche a richiesta di una sola di esse, possono affidare con apposito atto l'accertamento sulla causa del danno, la stima e la valutazione tecnica di esso a due periti, nominati uno per ciascuna parte. In caso di disaccordo tra di loro i due periti ne scelgono un terzo.

In difetto, anche su istanza di una sola delle parti, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'assicurato.

Le decisioni sono prese dai periti di comune accordo o a maggioranza, con dispensa di ogni formalità, e sono verbalizzate.

Ferma ed impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione e/o eccezione sull'indennizzabilità del danno, le parti si impegnano preventivamente ad accettare come vincolante il risultato della perizia (valida anche se un perito si rifiuti di sottoscriverla), rinunciando ad ogni impugnativa di essa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di patti contrattuali.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e la metà di quelle del terzo.

4.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno in Euro presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva.

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-politici, l'Impresa rimborsa il danno sempre che l'Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all'Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo oppure in sostituzione il "certificato di proprietà del veicolo" ed il "certificato dello stato giuridico attuale" del veicolo stesso rilasciati dagli Uffici competenti.

L'Impresa, in caso di furto parziale e/o di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
- Il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo.

4.9 RECUPERI

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa.

Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato.

Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato, qualora l'Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito dall'art. 1.11) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto.

4.10 APPROPRIAZIONE INDEBITA

La Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite a lui derivate dall'appropriazione indebita dei mezzi assicurati commessa da sui dipendenti e/o persone a questi assimilabili a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- l'impresa assicuratrice sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Compagnia, a transazioni con il dipendente infedele;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del mezzo sottratto, con esclusione dei lucri mancati.

Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e rapina.

A parziale deroga dell'art.4.5 in caso di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia unitamente alla denuncia, prevista dal predetto articolo l'assicurato dovrà produrre copia della querela presentata ai sensi dell'art.646 del Codice Penale.

L'ENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società e l'Ente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Durata del contratto
- Costituzione del premio
- 1.3 Pagamento del premio
- 1.7 Gestione delle vertenze
- 1.18 Gestione del Contratto

L'ENTE

LA SOCIETA'
